



# *Ministero della Salute*

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e  
la nutrizione

Ufficio 2

Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

Assessorati alla Sanità delle Regioni e  
Province Autonome di Trento e Bolzano  
- Servizi Veterinari

e p.c.

Direzione Generale della sanità animale e  
dei farmaci veterinari  
- Uffici 1, 3, 6

MINISTERO DELLA DIFESA  
Ispettorato Generale della Sanità Militare  
Militarestamadifesa@postacert.difesa.it

Associazioni di Categoria  
(settore carni)

PEC

Oggetto: Export Paesi terzi – modifiche ai modelli di certificazione sanitaria a seguito della conferma della presenza del virus della Peste suina africana (PSA) in Italia.

Facendo seguito alle richieste pervenute dai Servizi veterinari locali per il tramite delle Regioni e Province Autonome riguardo alla possibilità di apportare modifiche ai certificati sanitari di esportazione concordati con le Autorità dei Paesi Terzi, in particolare per quanto concerne il requisito di indennità dell'intero territorio nazionale da PSA, si chiarisce quanto segue.

Ferme restando le disposizioni e le indicazioni già fornite con Circolari DGISAN 708 del 12 gennaio u.s., DGISAN 1031 del 17 gennaio u.s. ed i successivi chiarimenti di cui alla DGISAN 4800 del 16 febbraio 2022, si ritiene che, in presenza di determinati presupposti, in via del tutto eccezionale, sia

possibile modificare i certificati export al fine di riferire la condizione di indennità da PSA alla zona di provenienza degli animali e/o delle carni invece che all'intero territorio italiano.

In particolare, il veterinario ufficiale potrà procedere alla modifica qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Le Autorità del Paese terzo di destinazione non abbiano notificato ufficialmente provvedimenti di restrizione delle importazioni di prodotti suini dall'Italia (si veda in proposito quanto condiviso da questa Direzione al seguente [link](#));
- L'azienda interessata ad esportare possa dimostrare l'esistenza di un preaccordo commerciale con un operatore del Paese importatore;
- Siano rispettate le condizioni di tracciabilità di cui alle suddette note ministeriali.

È opportuno che le aziende siano consapevoli del fatto che, trattandosi di modifiche non ufficialmente concordate con le Autorità dei Paesi di destinazione, le spedizioni accompagnate dai certificati emendati restano soggette ad eventuali respingimenti in esito ai controlli effettuati presso i POE; nei suddetti casi, non sarà possibile alcun intervento da parte delle Autorità sanitarie italiane a supporto delle spedizioni bloccate.

Si pregano gli Enti in indirizzo di provvedere a dare la massima diffusione a quanto sopra descritto, assicurando che le disposizioni siano applicate omogeneamente sul territorio nazionale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr. Giovanni LEONARDI**